

Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti settori speciali sotto sog

rev 0 del 24.05.2017

Redazione

Simone Biagini Responsabile AA.GG. LeSoluzioni

Verificatore

Lisa Carboni Responsabile Sistema di Gestione Integrato

Verificatore

Paola Bellini Direttore LeSoluzioni

Approvatore

Simona Malloggi AD LeSoluzioni

01/06/2017

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Rev.0 del 24/05/2017

<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>
Responsabile Acquisti e Affari Generali Simone Biagini	Responsabile Sistema di gestione integrato <i>(per conformità di sistema)</i> Lisa Carboni Direttore Paola Bellini	Amministratore Delegato Simona Malloggi
Firmato elettronicamente		

A. CONTROLLO REVISIONI DEL DOCUMENTO

<i>Rev</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>
0	Prima emissione nel format di gruppo della ex RG 7.4.01 Regolamento acquisti di LeSoluzioni Scarl; adeguamento dei contenuti al D. Lgs 50/2016.	24.05.2017

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 238 del D.lgs.n.163/2006 la formazione, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie di riferimento di cui LESOLUZIONI società consortile a r.l. è committente e connessi in dipendenza degli affidamenti ricevuti ai sensi dell'art. 218 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i, dalle società, socie e clienti, Acque S.p.a., Publiambiente S.p.a., Quadrifoglio S.p.A., Publiservizi S.p.A. e REA S.p.A.

Art. 2 - Finalità e principi

1. Il presente regolamento ha il fine di indirizzare l'attività contrattuale di LESOLUZIONI società consortile a r.l. di seguito denominata semplicemente "Azienda", secondo criteri di unità di indirizzo, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e concorrenza.
2. L'attività negoziale si ispira ai seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini "istituzionali" della società;
 - b) realizzazione della massima economicità in combinazione con il migliore perseguimento degli scopi dell'Azienda;
 - c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
 - d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.
3. A tali fini l'Azienda stimola la concorrenza fra i potenziali contraenti privati, garantendo agli stessi parità di condizioni nell'accesso alle procedure di aggiudicazione dei contratti.
4. Il contraente privato è individuato mediante le modalità previste dalle relative procedure interne.

Art. 3 - Rapporti con l'ordinamento comunitario

1. Per la prevalenza delle fonti normative comunitarie in materia di contratti e delle norme nazionali di recepimento, il presente regolamento si applica alle fattispecie da esse disciplinate solo in via integrativa.
2. L'Azienda osserva in ogni caso i regolamenti comunitari, nonché le direttive che siano ritenute direttamente applicabili negli stati membri, indipendentemente dall'emanazione di normative nazionali di recepimento, dal momento in cui sia venuto a scadenza il termine prescritto per il recepimento stesso.
3. Ove la norma nazionale di recepimento contrasti con la norma comunitaria, l'Azienda adegua la propria attività alla fonte comunitaria.
4. L'Azienda, nell'ambito dei contratti di cui all'art. 1 è soggetto aggiudicatore nei settori c.d. "speciali"; la sua attività contrattuale è pertanto regolata dal Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

TITOLO II – Norme comuni

Capo I – I soggetti, le funzioni e le competenze

Art. 4 - Appalti e normativa applicabile

1. Le procedure applicabili a tutti i contratti di lavori, forniture e servizi, sono indicate nelle relative procedure interne.
2. In ogni caso di deroga alle procedure ordinarie di cui al sistema di qualità saranno applicabili le previsioni di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Autorizzazione per i contratti da stipulare in deroga alle procedure ordinarie.

1. La stipulazione di contratti in deroga deve essere previamente e formalmente autorizzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. L'autorizzazione è atto di competenza del Legale Rappresentante (PR). Egli può comunque decidere, per gli atti di propria competenza e in considerazione del particolare oggetto del contratto da stipularsi, di investire il Consiglio di amministrazione del potere autorizzatorio.
3. L'Autorizzazione alla stipulazione dei contratti non produce effetti giuridici verso terzi se non quando la volontà con lo stesso formata venga manifestata all'esterno dagli organi a ciò legittimati con l'osservanza delle forme prescritte.
4. L'Autorizzazione deve tra l'altro indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la stima dei costi o dei ricavi derivanti dal contratto;
 - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di deroga alle procedure vigenti;
5. L'atto di Autorizzazione è altresì corredato dagli eventuali pareri, richiesti o previsti dall'ordinamento, per le

fattispecie contrattuali oggetto di approvazione.

6. Il Legale Rappresentante (PR) è competente altresì ad autorizzare le eventuali transazioni ai sensi dell'articolo 1965 del Codice Civile.

Art. 6 - Responsabile di Struttura

1. Spettano al Responsabile di Struttura i compiti di gestione dell'attività oggetto del contratto. Il Responsabile di Struttura può delegare le proprie funzioni, sia singolarmente che per gruppi omogenei, a propri collaboratori secondo le norme di organizzazione.

Art. 7 - Struttura competente in materia di procedure e di contratti

1. Il Responsabile Fornitori e il Settore amministrativo sono le strutture competenti in materia di procedure concorsuali e di stipulazione dei contratti, salvo le competenze riservate al responsabile di Struttura, competente per materia. Può avvalersi, per svolgere tale funzione, anche delle strutture delle società collegate o controllanti.

Capo II- Forma e contenuto del contratto

Art. 8 - Schema di contratto

1. Precedentemente alla stipula del contratto, deve essere approvato dal Responsabile di Struttura lo schema di contratto, intendendosi per tale l'insieme delle clausole essenziali per la definizione del rapporto negoziale.

Art. 9 - Capitolato d'oneri-Capitolato Speciale d'Appalto

1. I capitolati speciali sono predisposti per la stipulazione di uno specifico contratto preconstituendone il contenuto contrattuale. Gli stessi sono approvati prima della stipulazione del contratto.

Art. 10 - Durata

1. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione. È ammesso prevedere la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per il terzo contraente.
2. I contratti a esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione contenuta nell'Autorizzazione alla stipulazione del contratto.
3. Salvo il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, la proroga o rinnovazione dei contratti è ammessa una sola volta e per un periodo non superiore a quello originario del contratto.
4. I contratti debbono contenere la clausola di divieto di cessione, integrale o parziale, del medesimo nonché l'obbligo per il contraente di dotarsi di polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 - Cauzioni

1. Potrà essere dovuta la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di contratti a esecuzione continuata o periodica, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore del singolo contratto. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione definitiva le società partecipate in via maggioritaria dall'Azienda e le imprese comuni costituite dall'azienda con altri soggetti aggiudicatori e gli esercenti libere professioni.
2. La misura della cauzione definitiva, laddove non determinata da atto normativo, è commisurata di volta in volta in una percentuale del corrispettivo in ragione dell'entità del danno che potrebbe derivare all'Azienda dall'inadempimento della controparte.
3. Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva è disposto dal Responsabile di Struttura cui compete la gestione del contratto ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.
4. In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, il Responsabile di Struttura competente alla gestione del contratto provvede all'escussione della cauzione definitiva a titolo di penale.
5. Le fidejussioni sia bancarie che assicurative sono accettabili ove riportino le seguenti clausole:
 - a) clausola "prima richiesta e senza eccezioni entro 15 giorni" e clausola di esclusione dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice Civile;
 - b) durata definita con riferimento all'avvenuto assolvimento delle obbligazioni che la stessa garantisce;
 - c) esplicita indicazione del contratto da garantire.
6. In deroga a quanto previsto al presente articolo, le cauzioni non sono dovute per le imprese che risultino già iscritte nell'elenco dei fornitori o dei prestatori di servizi: potrà comunque essere richiesta da parte del Responsabile di Struttura competente la presentazione di cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria per gli appalti di lavori

Art. 12 - Penale

1. Ove nei contratti venga previsto, quale elemento accidentale del negozio, il pagamento di una penale a carico

della controparte che si rende responsabile di inadempimento, negligenze o ritardi, occorre sempre prevedere la possibilità di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni che dovessero derivare in dipendenza dell'inadempimento stesso.

Art. 13 - Forme contrattuali

1. La stipulazione può compiersi per scrittura privata mediante sottoscrizione dello schema contrattuale o mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Art. 14 - Definizione delle controversie

1. I capitolati speciali d'appalto e i contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti che sorgono tra l'Azienda e la controparte, mediante clausola compromissoria.

Art. 15 - Importo contrattuale

1. La determinazione dell'importo deve essere assistita da apposita stima in forma di progetto, perizia, preventivo o altro elaborato analogo a seconda del tipo di contratto, redatto da soggetto professionalmente competente da individuarsi di norma fra i dipendenti del gruppo. L'elaborato può essere commissionato a liberi professionisti esterni nei casi previsti dal presente regolamento.
2. Gli elaborati peritali vanno redatti secondo le norme tecniche che presiedono la materia con il grado di dettaglio richiesto dall'importanza del corrispettivo. Sono ammesse stime sommarie o preventivi redatti dalla controparte accompagnati da un giudizio di congruità del Responsabile di Struttura competente alla gestione del contratto da stipularsi, per corrispettivi fino a 20.000,00 euro per gli appalti di lavori e fino soglia comunitaria per gli appalti di fornitura, oneri fiscali esclusi.
3. Nessuna prestazione e quindi nessun corrispettivo può essere artificiosamente suddiviso nell'elaborato peritale o nel contratto, allo scopo di eludere normative comunitarie, di legge e di regolamento.
4. Per determinare il corrispettivo dei contratti continuativi, al fine di osservare i limiti di valore stabiliti dalle norme vigenti, si considera l'importo complessivo di tutte le annualità o comunque di tutti i periodi ai quali si estende il contratto. Sono al riguardo applicabili i sistemi di calcolo prescritti dalle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori, forniture e servizi.

Art. 16 - Rappresentanza

1. I contratti sono stipulati dal Rappresentante Legale in nome e per conto della società.

Art. 17 - Predisposizione dei contratti e raccolta contratti

1. Alla predisposizione, stipulazione e adempimento degli oneri fiscali degli atti pubblici e delle scritture private provvede il Responsabile Fornitori e la struttura amministrativa della società unitamente alla tenuta della raccolta contratti dell'Azienda.
2. Nella raccolta contratti sono annotati gli atti contrattuali conclusi attraverso la stipulazione di scritture private.

Art. 18 - Efficacia del contratto e responsabilità

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo all'Azienda all'atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento gli atti del procedimento possono essere in ogni momento revocati.
2. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, l'organo che ha autorizzato la stipulazione del contratto può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto.
3. In tal caso, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Azienda.
4. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse dell'Azienda, il Responsabile Commerciale (RC), può disporre che l'esecuzione, ove possibile, avvenga con mezzi propri, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese e i danni.

Capo III -L'esecuzione del contratto

Art. 19 - Competenze e responsabilità

1. L'esecuzione del contratto da parte del contraente privato è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza dell'Azienda.
2. Tale funzione e responsabilità spetta al Responsabile di Area competente in ordine all'oggetto del contratto salva la facoltà di delega a propri collaboratori in possesso di idonea professionalità.
3. Per particolari tipi contrattuali e in specie per i contratti d'appalto di lavori, è ammesso che la funzione di

- direzione sia affidata a professionisti esterni o ai dipendenti dell'Azienda.
4. L'esecuzione del contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella dedotta in contratto, salve le scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza, che comunque non devono comportare nuovi o maggiori oneri per l'Azienda. Verificandosi casi imprevisi che richiedono varianti contrattuali sia qualitative che quantitative, il soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza adotta gli atti e le iniziative prescritte dagli articoli seguenti.
 5. L'incaricato della direzione, controllo e sorveglianza ha l'onere di verificare che, in caso di ricorso al subappalto, sussista la preventiva autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Azienda.

Art. 20 - Pagamento del corrispettivo

1. Il contratto può prevedere che il pagamento sia eseguito in unica soluzione, a prestazione interamente adempiuta, oppure in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo rateazioni prestabilite, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva.
2. Gli uffici curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni a cui è subordinato l'obbligo per l'Azienda di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa alla struttura competente per il pagamento, la quale, a tal fine, sarà tenuta a osservare l'ordine cronologico di arrivo della ridetta documentazione.
3. E' comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione/fornitura.
4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento della prestazione.

Art. 21 - Revisione prezzi

1. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.
2. Nei contratti di durata è consentito, salve contrarie disposizioni di legge, che l'adeguamento dei prezzi alle mutate situazioni di mercato o alle variazioni del potere d'acquisto della moneta, sia disciplinato in via convenzionale.
3. La variazione o l'adeguamento dei prezzi è riconosciuto su richiesta motivata del contraente.

Art. 22 - Variazioni contrattuali

1. Le variazioni qualitative del contratto sono ordinate al contraente privato da chi ne controlla e dirige l'esecuzione entro i limiti previsti dal contratto stesso. Oltre detti limiti le variazioni che si rendessero necessarie per il buon esito della prestazione possono essere concordate con il contraente purché il corrispettivo non muti in danno dell'Azienda e purché non venga sostanzialmente mutato l'oggetto del contratto.
2. Le variazioni in aumento del corrispettivo e la variazione sostanziale dell'oggetto contrattuale sono ordinariamente autorizzate dal Responsabile Commerciale (RC) che ha approvato la stipulazione del contratto.
3. In base alle norme vigenti, il contraente privato è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20% in più o in meno di quella originaria di contratto. Il relativo ordine è impartito dall'addetto alla direzione, controllo e sorveglianza, salva l'autorizzazione prescritta al comma 2.
4. L'aumento della prestazione oltre il 20% richiede la stipulazione di un nuovo contratto, aggiuntivo a quello originario, da concludersi con le medesime procedure prescritte dal presente regolamento.

Art. 23 - Regolare esecuzione

1. La liquidazione e il pagamento del saldo del corrispettivo deve essere preceduta dall'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo o fornitura) delle prestazioni dedotte in contratto.
2. Per prestazioni particolarmente complesse, può essere nominata una commissione di verifica della regolare esecuzione (o commissione di collaudo o commissione di fornitura).

TITOLO III – Norme per gli appalti di lavori, per la gestione degli affidamenti di servizi e per l'approvvigionamento di materiali e oltre soglia comunitaria

Art.24 – Appalti di lavori

In considerazione che per l'oggetto di attività della società l'appalto di lavori costituisce un'ipotesi operativa che si verifica con carattere di eccezionalità, l'eventuale attività in oggetto sarà svolta per conto di LESOLUZIONI società consortile a r.l. mediante la struttura e il regolamento della società controllante, od ove specificatamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, mediante la struttura e il Regolamento di una società socia.

Art.25 – Affidamento di Servizi

Ai sensi dell'art. 238, comma 7 del D.Lgs 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” LESOLUZIONI società consortile a r.l. si è dotata di una procedura per la “Gestione degli affidamenti di servizi di importo fino alla soglia comunitaria” per la qualificazione e l'individuazione dei contraenti elaborata coerentemente ai principi espressi nel presente regolamento.

Art. 24 – Approvvigionamento di materiali

Ai sensi dell'art. 238, comma 7 del D.Lgs 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” LESOLUZIONI società consortile a r.l. si è dotata di una procedura per la “Gestione degli affidamenti degli approvvigionamenti di materiali importo fino alla soglia comunitaria” per la qualificazione e l'individuazione dei contraenti elaborata coerentemente ai principi espressi nel presente regolamento.

Art. 25 - Acquisti oltre soglia comunitaria

Per acquisti di articoli di importo oltre la soglia comunitaria l'Azienda utilizzerà sia la struttura che il regolamento dell'Azienda Controllante.